



Segreteria Generale

Prot. n. 08/1321

Palermo li, 27/06/08

OGGETTO: violazione legge regionale numero 10 del 2000.=

Al Presidente della Regione Siciliana
On. Dott. Raffaele LOMBARDO

All'Assessore Reg.le alla Presidenza
Dott. Giovanni ILARDA

All'Assessore Reg.le alla Sanità
Dott. Massimo RUSSO

All'Ass.re Reg.le BB.CC. AA. E P.I.
On. dott. Antonello ANTINORO

LORO SEDI

L'articolo 2 della L.R. 10/2000, fissando la separazione tra *indirizzo politico-amministrativo e l'esercizio delle Funzioni e delle responsabilità*, specifica - al comma 3 - che *"le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative"*.

La stessa norma prevede, inoltre, (al comma 4) che *"in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti e che permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale"*.

Tale disposizione legislativa, coniata per garantire efficacia ed efficienza alla Pubblica Amministrazione, garantisce, fra l'altro, al Governo della Regione Siciliana la possibilità di intervenire per correggere eventuali errati comportamenti della dirigenza ed, altresì, consente al cittadino la possibilità di rivolgersi all'organo politico, in caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti da parte dei dirigenti oppure in caso di inerzia o di reiterata inosservanza delle direttive, per ottenere un diritto ritenuto leso dalla pubblica amministrazione.

Viene segnalato, però, a questa O.S. che, in difformità a quanto disposto dalla succitata legge, due dirigenti regionali, il dottor Luigi CASTELLUCCI, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale A.S.O., e la dottoressa Adele MORMINO, Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, sarebbero stati assegnati rispettivamente al ruolo di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali mantenendo l'incarico dirigenziale già ricoperto (motivo per cui il COBAS-CODIR ha già esercitato il proprio diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.R. 10/91).



Segreteria Generale

Se tutto ciò corrispondesse al vero, pur ritenendo i due dirigenti in questione di altissimo livello e certamente al meglio della qualità disponibile nei ranghi della Regione Siciliana, non si potrà sottacere lo stridere evidente ed illegittimo tra il ruolo politico ed il ruolo amministrativo determinato dalla sovrapposizione di ruoli che appare come una palese violazione del dettato del già citato articolo 2 della Legge regionale 10/2000.

Per quanto sopra rappresentato si invitano le SS.LL., ciascuno per quanto di competenza, a volere intervenire con la massima sollecitudine al fine di verificare ed eventualmente ristabilire la piena legittimità nell'agire della pubblica amministrazione avvertendo che, in difetto, la scrivente O.S., verificata dagli atti richiesti la consistenza delle presunte violazioni, ha dato mandato all'avvocato Salvatore Iacuzzo di adire le Autorità Giudiziarie per chiedere il ripristino del rispetto della legge 10/2000 nell'interesse primario dei cittadini siciliani e dell'intera Pubblica Amministrazione regionale.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

I Segretari Generali
Marcello Minio – Dario Matranga